

Codice A1813C

D.D. 18 novembre 2025, n. 2245

Autorizzazione idraulica AI 98/2025 "Intervento di manutenzione con taglio piante lungo il rio Alpetta in Comune di Ronco Canavese" ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. Richiedente: Unione Montana Valli Orco e Soana.



ATTO DD 2245/A1813C/2025

DEL 18/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica AI 98/2025 “Intervento di manutenzione con taglio piante lungo il rio Alpetta in Comune di Ronco Canavese” ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i.

Richiedente: Unione Montana Valli Orco e Soana.

Con nota prot. n.1271/2025 (Ns. prot. 45986) pervenuta in data 16/10/2025, l’Unione Montana Valli Orco e Soana ha trasmesso la domanda di autorizzazione per un intervento di manutenzione con taglio piante in alveo e sulle sponde del rio Alpetta, in Comune di Ronco Canavese.

L’intervento rientra tra le attività di manutenzione periodica, volte alla gestione della vegetazione presente all’interno della sezione d’alveo, al fine di prevenire fenomeni di restringimento della stessa o comunque di riduzione della sezione di deflusso. In particolare, sulla base di quanto contenuto nella documentazione trasmessa ed agli atti di questo settore, si prevede di effettuare:

- un taglio raso senza rilascio di matricine all’interno dell’alveo inciso;
- il taglio delle piante instabili e deperienti nella fascia fino a 10 m dal ciglio di sponda.

L’intervento si sviluppa lungo l’asta del rio Alpetta, nel tratto compreso tra la strada alta di Alpetta e l’incrocio con la S.P. 47 della Val Soana, per una lunghezza complessiva di circa 220 m. Non è previsto l’accesso all’alveo con mezzi d’opera.

Considerato che:

- il tratto del corso d’acqua interessato dall’intervento è posto lungo l’alveo di un rio secondario e non ricade all’interno di Aree Protette o siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;
- gli interventi in progetto riguardano unicamente la vegetazione e non prevedono operazioni di disalveo o movimentazione di materiale litoide;
- gli interventi proposti, sotto il profilo meramente idraulico, non incidono sul regime idrico ma migliorano il libero deflusso delle acque di esondazione, riducendo il rischio di fluitazione delle piante diminuendo con il taglio la biomassa presente, che sarebbe causa di ostruzione delle

infrastrutture viarie poste a valle;

- la durata stimata delle operazioni di taglio è di 3 giorni naturali e consecutivi.

Dato atto che, dall'analisi della documentazione agli atti del Settore scrivente, l'esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.01.2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- " D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e s.m.i.;
- D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2.";
- D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, l'Unione Montana Valli Orco e Soana alla realizzazione degli interventi di manutenzione della vegetazione sponale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione agli interventi previsti potrà essere introdotta senza la preventiva

autorizzazione da parte di questo Settore;

- è fatto divieto di asportazione del materiale litoide demaniale d'alveo; detto materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi/movimentazioni in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda in prossimità dei lavori di che trattasi;
- le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è fatto assoluto divieto di:
 - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
 - rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- è a carico del richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- il committente dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente alle previsioni progettuali;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche agli interventi, o anche di procedere alla revoca del presente nulla osta, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito,

- giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- il nulla osta è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Si ricorda che gli interventi su superfici boscate, finanziati con fondi pubblici, devono essere affidati ad aziende iscritte all'albo delle imprese forestali.

Il soggetto richiedente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

il funzionario estensore:
Dott. For. Roberto Cagna

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Daniele Caffarengo